



COMUNE DI MINUSIO

---

REGOLAMENTO

*aiuto complementare comunale*

*all'AVS e all'AI*

---



### **Art. 1 AVENTI DIRITTO**

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale tutte le persone, domiciliate nel Comune, al beneficio di una prestazione complementare cantonale alla rendita AVS o AI, alla condizione:

- 1) che siano nullatenenti;
- 2) che non abbiano parenti conviventi in linea ascendente o discendente, fratelli o sorelle, con redditi imponibili non superiori a:
  - a) fr. 10'400.-- per una persona;
  - b) fr. 15'600.-- per due persone;
  - c) fr. 20'800.-- per tre o più persone;
- 3) che non ricevono sussidi dal Servizio cantonale della pubblica assistenza.

### **Art. 2 PRESTAZIONI <sup>1)</sup>**

- 1) fr. 2'052.-- annui per persona sola (fr. 171.-- mensili)  
fr. 3'036.-- annui per coniugi (fr. 253.-- mensili)  
fr. 1'812.-- annui per orfani o figli di beneficiari di rendite AVS o AI (fr. 151.-- mensili)

nelle quali è compreso l'indennizzo per le spese di trasporto.

- 2) Il pagamento verrà effettuato per l'importo mensile anticipato.  
A dicembre verrà versata una tredicesima, pari all'importo del pagamento mensile.
- 3) Ai beneficiari della prestazione complementare cantonale, che non hanno diritto all'aiuto complementare comunale, è versata, nel mese di dicembre, una indennità straordinaria pari a fr. 225.--.
- 4) Il Municipio è autorizzato ad adeguare gli importi dell'aiuto complementare comunale e dell'indennità straordinaria ogni volta che l'Autorità federale provvede all'adeguamento della prestazioni AVS/AI al costo della vita.

### **Art. 3 CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO**

Inoltre di una richiesta di aiuto, scritta, al Municipio, tramite l'Agenzia comunale AVS/AI, che dopo esame di tutti gli elementi, la trasmette, con preavviso al Municipio, per la relativa decisione.

### **Art. 4**

Per norme di carattere generale, all'infuori di quelle previste dal presente ordinamento, sono applicabili quelle contenute nella legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19.03.65, nonché relative ordinanze e mutazioni.



**COMUNE DI MINUSIO**

**Art. 5**

Il presente ordinamento entra in vigore il 01.01.97 e sostituisce quello precedente del 01.01.95.

Approvato dal Consiglio Comunale di Minusio il 18.06.86.

Adeguamento degli importi dell'aiuto complementare e dell'indennità straordinaria da parte del Municipio con ris. N° 2116 del 12.12.87, N° 2136 del 12.12.89, N° 12 del 07.01.92, N° 1907 del 22.12.92, N° 1589 del 29.11.94, N° 1321 del 22.10.96 e N° 1166 del 09.12.08 <sup>1)</sup>